DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1972

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio e del bilancio suppletivo delle Comunità Europee per l'esercizio 1969

(72/492/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78, quinto,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visti i conti di gestione e i bilanci finanziari relativi alle operazioni del bilancio dell'esercizio 1969,

vista la relazione della Commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1969, con annesse le risposte delle istituzioni alle osservazioni che la riguardano [1],

considerando che il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune [2] fissa alcune norme di politica finanziaria in materia di bilancio relative al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che per quanto riguarda il Fondo sociale europeo tali norme sono state determinate dal regolamento finanziario relativo alle modalità ed alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri di cui all'articolo 200, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché alle condizioni tecniche d'esecuzione delle operazioni finanziarie concernenti il Fondo sociale europeo (articolo 209, lettera b) del trattato) [3];

considerando che il Consiglio ha adottato il bilancio [4] e il bilancio suppletivo [5] relativi all'esercizio 1969;

considerando che taluni stanziamenti disponibili alla chiusura del predetto esercizio sono stati riportati all'esercizio seguente;

considerando che le osservazioni e note contenute nella relazione della Commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1969 comportano la constatazione di talune irregolarità ed errori e che deve essere dato a tale constatazione il seguito adeguato;

considerando, tuttavia, che l'esecuzione da parte della Commissione dell'insieme dei bilanci relativi all'esercizio 1969 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di detti bilanci,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della Commissione di controllo come riportato nell'allegato.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce in 107 049 376,56 unità di conto (a) il totale delle spese di funzionamento [6] delle Comunità europee pagate durante l'esercizio 1969. Questa cifra è ripartita come segue:

	Pagamento a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio 1968 U.C.	Pagamento a carico degli stanziamenti dell'esercizio 1969 U.C.
— Parlamento europeo	185 133,80	8 167 411,44
— Consiglio	534 250,30	9 452 376,20
— Commissione	7 911 479,40	79 013 932,34
— Corte di giustizia	15 136,66	1 769 656,42
	8 646 000,16	98 403 376,40

[1] Tale relazione è disponibile presso le Istituzioni delle Comunità europee.
[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.
[3] GU n. 22 del 30. 3. 1961, pag. 509/61.
[4] GU n. L 36 del 12. 2. 1969, pag. 1.
[5] GU n. L 175 del 16. 7. 1969, pag. 20.

[6] Questo totale non comprende le spese relative al Fondo sociale europeo ed al FEAOG.

Poiché uno stanziamento di 10 332 237,25 unità di conto (b) è stato riportato dall'esercizio 1969 all'esercizio 1970, a titolo delle spese di funzionamento, stanziamento così ripartito:

	Unità di conto
— Parlamento europeo	343 877,21
— Consiglio	320 846,06
— Commissione	9 626 047,98
— Corte di giustizia	41 466,00

e poiché uno stanziamento di 9 502 118,54 unità di conto (c) è stato riportato dall'esercizio 1968 all'esercizio 1969, stanziamento finanziato dagli introiti dell'esercizio 1968,

il Consiglio stabilisce in 107 879 495,27 unità di conto (a + b — c),

il totale delle entrate destinate a coprire le spese di funzionamento [1] dell'esercizio 1969, entrate provenienti a concorrenza di:

14 874 291,74 u.c. dalle entrate proprie,
18 000 000,00 u.c. dai prelievi CECA,
75 005 203,53 u.c. dai contributi degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1972.

Articolo 3

Il Consiglio stabilisce in 36 591 851,28 unità di conto il totale delle spese pagate nel corso dell'esercizio 1969 a titolo del Fondo sociale europeo.

Articolo 4

Il Consiglio stabilisce in 1 901 236 962,10 unità di conto.

il totale delle spese pagate nel corso dell'esercizio 1969 a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 5

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio e del bilancio suppletivo delle Comunità europee per l'esercizio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERP

[1] Questo totale non comprende le spese relative al Fondo sociale europeo ed al FEAOG.

ALLEGATO

A. PROBLEMI DI BILANCIO

COMMISSIONE

Spese di personale imputate agli stanziamenti della voce 931 «Studi ed inchieste di carattere limitato»

(n. 85 della relazione)

Il Consiglio invita la Commissione a non assumere personale retribuito con stanziamenti non previsti a tale scopo ed in particolare a non imputare agli stanziamenti della voce 931 «Studi ed inchieste di carattere limitato» spese relative a personale che non abbia la qualità di esperto o a consiglieri speciali. Il Consiglio rammenta in proposito che il ricorso ad esperti deve essere limitato a casi eccezionali debitamente giustificati e per compiti specializzati e di durata limitata.

B. PROBLEMI ATTINENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI FINANZIARI

COMMISSIONE

Necessità di una gestione contabile conforme alle disposizioni in vigore

(n. 83—n. 86, punto c) della relazione)

Il Consiglio rammenta che i regolamenti finanziari in vigore non prevedono la possibilità di pagamenti o di riscossioni «fuori bilancio». Esso si riserva di riesaminare tale problema in occasione della revisione dei regolamenti finanziari.

Necessità di una migliore osservanza delle disposizioni relative all'esecuzione del bilancio

(n. 83 — n. 86, punto c) della relazione)

Il Consiglio richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di una rigorosa applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario concernenti in particolare la produzione di documenti giustificativi, l'attestato di servizio reso e l'utilizzazione di copie di fatture. Esso osserva che la Commissione provvederà in futuro ad applicare strettamente tali disposizioni.

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

— *SEZIONE «GARANZIA»*

— *Controlli e verifiche delle operazioni*

(nn. da 121 a 123 della relazione)

Il Consiglio sottolinea la necessità di rafforzare i controlli per quanto riguarda le spese della Sezione garanzia, che costituiscono la maggior parte delle spese della Comunità.

— *SEZIONE «ORIENTAMENTO»*

— *Controlli effettuati dai servizi comunitari per quanto riguarda le spese della Sezione orientamento*

(n. 131 della relazione)

Il Consiglio è del parere che i controlli effettuati in loco dai servizi del FEAOG debbano essere moltiplicati.

C. PROBLEMI ATTINENTI ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

COMMISSIONE

Decisioni con effetto retroattivo adottate in materia di gestione del personale

(n. 92 della relazione)

Il Consiglio rammenta che occorre evitare per quanto possibile che le decisioni in materia di gestione del personale siano adottate con effetto retroattivo. Esso invita la Commissione a limitare nel numero e nel tempo le decisioni adottate con effetto retroattivo.

Indennità una tantum ed indennità versate in condizioni irregolari

(n. 94 della relazione)

Il Consiglio invita la Commissione a rispettare le disposizioni statutarie in materia di indennità una tantum e di indennità mensili.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI

Ricorso contro i terzi responsabili di infortuni che hanno dato luogo a congedo di malattia

(n. 218 della relazione)

Il Consiglio insiste affinché sia adottata la regolamentazione di applicazione dell'articolo 73 dello statuto del personale.

Esso invita nel frattempo la Commissione a promuovere un ricorso contro i terzi responsabili di infortuni di cui sono stati vittima i suoi agenti, al fine di ottenere un rimborso delle somme versate a tali agenti durante i periodi di inabilità al lavoro.

Gestione del regime comune di assicurazione contro i rischi di malattia

(n. 217, punto b) della relazione)

Necessità di pareggiare il saldo negativo dei vecchi fondi autonomi

Il Consiglio invita la Commissione a presentargli una proposta al fine di pareggiare il saldo negativo dei vecchi fondi autonomi.